

Decreto-legge semplificazioni

INDICE

In breve	2
Professionisti	Errore.
Il segnalibro non è definito.	
Contratti pubblici ed edilizia	2
Contratti pubblici sotto soglia (Art. 1)	2
Contratti pubblici sopra soglia (Art. 2 e Art. 5-6)	3
Verifiche antimafia e protocolli di legalità (Art. 3)	4
Conclusione dei contratti pubblici (Art. 4)	4
Fondo prosecuzione opere pubbliche (Art.7)	5
Contratti pubblici (Art. 8)	5
Validità DURC (Art. 8)	6
Commissari straordinari (Art. 9)	6
Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia (Art.10)	7
Ricostruzione pubblica post sisma (Art. 11)	8
Semplificazione PA	8
Modifiche legge procedimento amministrativo (Art. 12)	8
Conferenza di servizi (Art. 13)	9
Disincentivi introduzione nuovi oneri regolatori (Art. 14)	9
Agenda semplificazione (Art. 15)	9
Referendum e voto italiani all'estero (Art. 16)	9
Stabilità finanziaria enti locali (Art. 17)	10
Emergenza e ordinanza sindacale (Art. 18)	10
Università (Art. 19)	10
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Art. 20)	11
Responsabilità erariale (Art. 21)	11
Corte dei conti e sostegno economia (Art. 22)	11
Abuso d'ufficio (Art. 23)	12
PA digitale	12
Identità digitale, domicilio digitale (Art. 24)	12
Documenti informatici e notifica digitale (Art. 25 e Art. 26)	12
Firma digitale e servizi bancari (Art. 27)	13
Notifica atti e PEC (Art. 28 e Art. 37)	13
Accessibilità disabili (Art. 29)	14
Anagrafe popolazione residente (Art. 30)	14
Sistemi informativi PA e lavoro agile (Art. 31)	14
Codice di condotta tecnologica (Art. 32)	14
Interoperabilità dati (Art. 33)	15
Piattaforma digitale nazionale dati (Art. 34)	15
CED delle PA (Art. 35)	15
Semplificazione amministrativa per l'innovazione (Art. 36)	15
Impresa, ambiente e green economy	15
Reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Art. 38)	15
Imprese	17
Nuova Sabatini (Art. 39)	17
Registro delle imprese (Art. 40)	17
Monitoraggio investimenti pubblici (Art. 41)	17
CIPE (Art. 42)	18
Agricoltura (Art. 43)	18
Aumenti di capitale (Art. 44)	18
Alitalia (Art. 45)	19

Zone Economiche Speciali (Art. 46)	19
Fondi nazionali ed europei per investimenti (Art. 47)	19
Autorità di sistema portuale (Art. 48)	19
Sicurezza infrastrutture stradali ed autostradali (Art. 49)	20
Razionalizzazione VIA (Art. 50 e Art. 51)	20
Bonifiche e SIN (Art. 52 e Art. 53)	21
Dissesto idrogeologico (Art. 54)	21
Enti parco (Art. 55)	22
Impianti energia rinnovabile (Art. 56)	22
Punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Art. 57)	23
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi (Art. 58)	24
Scambio sul posto altrove piccoli comuni (Art. 59)	24
Infrastrutture reti energetiche nazionali (Art. 60 e Art. 61)	24
Impianti produzione e accumulo energia (Art. 62)	24
Manutenzione foreste e montagne (Art. 63)	25
Progetti del green new deal (Art. 64)	25

In breve

In vigore dal 17 luglio 2020 il decreto-legge per la semplificazione e l'innovazione digitale ([S1883](#)) è in esame nelle Commissioni affari costituzionali e lavori pubblici al Senato. Fissato per **martedì 4 agosto, alle 12**, il termine per la presentazione di emendamenti.

Questo provvedimento interviene sulle semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia e sui commissari "sblocca cantieri", per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici; sulla velocizzazione dei procedimenti amministrativi e l'eliminazione di adempimenti burocratici, nonché sulla ridefinizione delle responsabilità relative all'abuso di ufficio e al danno erariale, che rallenta molte procedure pubbliche. Introdotta anche semplificazioni per favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e norme in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali, di valutazione dell'impatto ambientale, di interventi contro il dissesto idrogeologico, per le attività di impresa, la green economy, la banda ultralarga e lo sviluppo delle tecnologie emergenti.

[Dossier n. 275](#)

Contratti pubblici ed edilizia

Le misure in materia di contratti pubblici introducono una disciplina derogatoria delle procedure di affidamento, da applicare qualora la determina a contrarre o altro avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.

Contratti pubblici sotto soglia (Art. 1)

Per i contratti sotto soglia si prevede: l'affidamento diretto nel caso di lavori, servizi e forniture di **importo inferiore ai 150.000 euro** e, comunque, per servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici; la procedura negoziata senza bando per contratti di importo pari o **superiore ai 150.000 euro** fino alle soglie di rilevanza europea, previa consultazione di un numero di operatori economici variabile. L'aggiudicazione avviene, a scelta delle stazioni appaltanti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, anche nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o più di cinque.

Per tutti i contratti sotto soglia è inoltre stabilito che: il mancato rispetto dei termini fissati per l'aggiudicazione (due o quattro mesi, a seconda dei casi), i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell'avvio dell'esecuzione possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto; le stazioni appaltanti richiedono le garanzie provvisorie solo nei casi in cui ricorrano particolari esigenze che le giustificano e, in tal caso, il loro ammontare è dimezzato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 93 del codice dei contratti pubblici.

La **procedura negoziata senza bando** prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e con l'individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; si prevede invece la previa consultazione di **almeno dieci operatori** per lavori di importo pari o **superiore a 350.000** euro ma inferiore a un milione di euro e di almeno **quindici operatori** per lavori di importo pari o **superiore a un milione di euro** fino alle soglie europee (5,35 milioni di euro per i lavori, 214mila euro per i servizi affidati dagli enti locali e 139mila euro per i servizi affidati dalle amministrazioni centrali).

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede **all'esclusione automatica dalla gara delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

La stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** previste dal codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze; in tal caso, la stazione appaltante le indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato.

Contratti pubblici sopra soglia (Art. 2 e Art. 5-6)

Fino al 31 luglio 2021 per i contratti sopra soglia, è previsto il ricorso alla **procedura aperta, ristretta** o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, **competitiva con negoziazione**, con aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente entro sei mesi dall'avvio del procedimento. Anche in questo caso, gli eventuali ritardi possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e costituire causa di esclusione per l'operatore economico o di risoluzione del contratto. Può inoltre essere utilizzata la **procedura negoziata senza bando** nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. In tali casi e nei **settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria**, delle infrastrutture **per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche**, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-MIT 2016-2020 e RFI-MIT 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto della normativa antimafia, dei vincoli europei, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni in materia di subappalto.

Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Gli atti delle stazioni appaltanti sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, con richiamo della normativa in materia di trasparenza. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del codice è limitato ai casi di 'stretta necessità' e richiede una specifica motivazione.

L'articolo 5 indica in maniera tassativa i casi in cui, fino al 31 luglio 2021, è possibile procedere alla sospensione dell'esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee e disciplina le modalità **di prosecuzione dei lavori**, anche per il caso in cui non sia possibile la prosecuzione con il soggetto designato. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e si dispongono diverse modalità per gestire le fattispecie contemplate dalla disposizione in materia di sospensione. Nel caso in cui la **prosecuzione dei lavori**, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di diritto. Tali disposizioni applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte, che abbia una durata di compiuta realizzazione per un numero di giorni - pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera- e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolare a decorrere dall'entrata in vigore del decreto.

Le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva

realizzazione dell'opera, e si dettano criteri per la valutazione in sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito. In ogni caso, si stabilisce per legge che l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

L'articolo 6 rende obbligatoria - per i lavori di importo pari o superiore alle soglie europee e fino al 31 luglio 2021 - la costituzione, presso ciascuna stazione appaltante, di un **collegio consultivo tecnico**, al quale, oltre a compiti in relazione alla prosecuzione dell'opera sospesa, introdotti all'articolo 5, sono attribuite funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono emergere nel corso dell'esecuzione del contratto. Il collegio è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti, in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste. I membri sono dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, **tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti** con comprovata esperienza nel settore degli appalti maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento. Si dettano inoltre le modalità di nomina. Il comma 3 dispone sulle modalità operative del collegio, prevedendo che l'inosservanza delle determinazioni del collegio viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza, invece, delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, fatto salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dalle norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato irrituale, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

Il comma 4 prevede, anche per le opere diverse da quelle di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la facoltà per le parti di nominare comunque un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi precedenti: le parti possono a tal fine stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5. Il comma 5 attribuisce - anche per la fase antecedente alla esecuzione del contratto - la facoltà alle stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, di costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura. Dal 31 luglio 2021, il collegio può essere sciolto in qualsiasi momento, su accordo tra le parti, nelle ipotesi in cui ne è prevista l'obbligatoria costituzione. Il comma 7 reca disposizioni sui compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico. Il comma 8 stabilisce dei limiti agli incarichi per i componenti e le decadenze in caso di ritardo nell'adozione di determinazioni. Il comma 9 abroga le disposizioni del D.L. n. 32 del 2019¹ (c.d. sblocca cantieri) che aveva recato la disciplina concernente l'eventuale costituzione, la composizione e i poteri del collegio consultivo tecnico.

Verifiche antimafia e protocolli di legalità (Art. 3)

Sempre in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, si consente alle pubbliche amministrazioni: di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva; di stipulare contratti pubblici sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia. Le verifiche antimafia possono essere eseguite attingendo a tutte le banche dati disponibili; con decreto del Ministro dell'Interno sono individuate ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda la verifiche che competono alle prefetture. Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia, integrata dalla previsione di protocolli di legalità.

Si prevede che il Ministero dell'interno possa stipulare protocolli con le associazioni di categoria e grandi imprese per estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia.

Conclusione dei contratti pubblici (Art. 4)

Con una modifica all'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici, si prevede che la stipulazione del contratto 'deve avere luogo' entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto. Il giudizio deve essere di norma definito in esito all'udienza cautelare e sono dettate disposizioni volte ad accelerare il deposito della sentenza con la quale si definisce il giudizio. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

L'articolo inoltre prevede specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge - e reca alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendo sui tempi di decisione.

Fondo prosecuzione opere pubbliche (Art.7)

Viene istituito un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici, finalizzato a corrispondere alla stazione appaltante le somme necessarie per garantire la regolare prosecuzione dei lavori nei casi di maggiore fabbisogno finanziario dovuto a sopravvenute esigenze motivate ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. L'accesso al Fondo, che non può essere attivato per finanziare nuove opere, non può essere reiterato se non nel caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato. La definizione delle modalità operative è rinviata ad un successivo decreto ministeriale, mentre è disciplinato il meccanismo di alimentazione del Fondo, la cui dotazione per il 2020 è quantificata in 30 milioni di euro. Con decreti del Ministero delle infrastrutture sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l'assegnazione e l'erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti.

Contratti pubblici (Art. 8)

Fino al 31 luglio 2021:

- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza
- le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19
- in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici per le quali sia scaduto entro il **22 febbraio 2020** il termine per la presentazione delle **offerte**, le stazioni appaltanti provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge Cura Italia in materia di sospensione dei termini. Le stazioni appaltanti provvedono entro il 31 dicembre 2020 all'aggiudicazione degli appalti basati su accordi-quadro, che siano efficaci alla data di entrata in vigore del decreto ovvero all'esecuzione degli stessi.

Con riferimento ai **lavori in corso di esecuzione al 17 luglio 2020**:

- il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali
- il SAL della direzione lavori è fatto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
- il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione del SAL
- il pagamento viene poi effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento
- sono riconosciuti - a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta - i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento. Ciò in attuazione delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione sono pubblicati **successivamente al 17 luglio 2020**, si applicano le seguenti modifiche al Codice dei contratti pubblici su:

- qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38) - tale disposizione consente alle stazioni appaltanti di qualificarsi per il solo ambito inerente l'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera, nel caso in cui esse procedano ad affidare la gestione della progettazione e dell'affidamento del contratto a centrali di committenza, ovvero a soggetti aggregati, qualificati almeno negli ambiti inerenti la capacità di progettazione o di affidamento
- motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80) - si consente alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla procedura quando essa **sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare**, che l'operatore non abbia ottemperato ai suddetti obblighi e che tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. L'esclusione ex comma 4 non si applica quando: l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ricalcandosi in ciò la normativa vigente ovvero, secondo disposizione introdotta dall'articolo 8 in esame, quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto
- livelli coperture assicurative rischi professionali (art. 83) - il livello di copertura assicurativa può essere valutato dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali **già posseduta dall'operatore economico e in corso di validità**. Nel caso di polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che, a corredo dell'offerta, sia documentato l'impegno dell'impresa assicuratrice ad **adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione**
- finanza di progetto (art. 183) - si consente agli operatori economici di presentare, alle amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, **anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice**.

Infine il comma 7 proroga al **31 dicembre 2021** il termine di sospensione dell'applicazione di talune norme del Codice dei contratti pubblici: il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nonché talune disposizioni recanti l'estensione ai settori ordinari di procedure di esame previste per i settori speciali. Proroga al **30 novembre 2021** il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle deroghe al codice previste dal D.L. n. 32 del 2019.

Ulteriori modifiche riguardano la disciplina concernente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Validità DURC (Art. 8)

Il comma 10 dell'articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC (già stabilita dal d.l. 18/2020 per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 in novanta giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge

Commissari straordinari (Art. 9)

L'articolo novella l'articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri" in relazione alla disciplina dei Commissari straordinari, dei quali si prevede la nomina se necessaria per la realizzazione o il completamento degli interventi infrastrutturali particolarmente complessi che saranno individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2020. Entro il 30 giugno 2021, sempre con D.P.C.M. potranno essere individuati ulteriori interventi, con le medesime caratteristiche dei precedenti, per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.

La figura del commissario straordinario non sarà una costante degli appalti. In alcuni casi entrerà in gioco ad appalto già iniziato, in presenza di difficoltà operative. In altri casi, sarà nominato prima di avviare il procedimento per la realizzazione dell'opera.

Sono ridefinite le deroghe consentite ai Commissari in relazione alla normativa vigente, prevedendone l'estensione, oltre che ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e a quelli per l'attuazione degli interventi idrici, come già previsto nella legislazione vigente, anche alle attività del Commissario unico nazionale per la depurazione e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale.

Sono quindi integrate le previsioni del decreto-legge n. 133 del 2014 per stabilire che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri attribuiti in qualità di Commissari straordinari delegati alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti da regioni e Ministero dell'ambiente, possano chiedere di avvalersi di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi previsti nei suddetti accordi di programma ma anche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali.

Al fine di garantire l'uniformità delle gestioni commissariali, è poi stabilito che tutti i Commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche operino con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019. Vengono inoltre indicati i commissari che restano esclusi da tale previsione e che continuano pertanto ad operare secondo la disciplina specificamente prevista.

Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia (Art.10)

L'articolo reca modifiche al Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 6.6.2001, n. 380) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana. In particolare, le modifiche sono volte a:

- incentivare gli interventi di **demolizione e ricostruzione di edifici**, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, rimuovendo per essi il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, e stabilendo che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito;
- ridefinire gli interventi di **manutenzione straordinaria** e di ristrutturazione edilizia, prevedendo, tra l'altro, che nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati;
- favorire le attività di **edilizia libera** con riferimento alle **strutture leggere** destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo;
- modificare la disciplina in materia di **documentazione amministrativa** attestante lo stato legittimo dell'immobile;
- modificare la disciplina in materia di **interventi subordinati a permesso di costruire** espungendo il riferimento alle modifiche dei prospetti e qualificando come interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire i soli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva dell'edificio;
- apportare modifiche in materia di **permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici**, contributo straordinario per il rilascio del permesso di costruire, formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività, mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini dell'agibilità, nonché in materia di parziali difformità mediante l'introduzione nel Testo unico del nuovo art. 34-bis in materia di tolleranze costruttive;
- prevedere una **interpretazione autentica** del D.M. 5 luglio 1975 nel senso che i requisiti relativi **all'altezza minima** e ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione non si considerano riferiti agli immobili: che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali;
- stabilire che ciascun partecipante alla **comunione o al condominio** ha la facoltà di realizzare a proprie spese le opere di rimozione di barriere architettoniche; opere relative agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
- **prorogare i termini di inizio e ultimazione dei lavori** (art. 15 del D.P.R. 380/2001) - sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purché non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati; sono prorogate di tre anni le segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2020 ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001;

- prevedere che non è subordinata alle autorizzazioni del Soprintendente o del Ministero per i beni e le attività culturali **la posa in opera di elementi o strutture amovibili** sulle pubbliche piazze, vie, strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse artistico, fatta eccezione per quelli adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico
- prevedere che nei **territori colpiti dagli eventi sismici** in Italia centrale del 2016 il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/ 2001 ovvero verifica i titoli edilizi; la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta; nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016 gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 123/2019;
- introdurre alcune disposizioni che specificano i requisiti necessari per **le cooperative edilizie a proprietà indivisa** ai fini dell'accesso al **Fondo solidarietà mutui prima casa**. Le norme introdotte stabiliscono altresì un sistema di calcolo dell'importo massimo del mutuo ammissibile e modulano la durata della sospensione delle rate in base alla percentuale di soci assegnatari che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per l'accesso al Fondo. Vengono stabilite la durata della sospensione delle rate del mutuo per le società cooperativa mutuatrici nonché le modalità di presentazione dell'istanza di sospensione.

Ricostruzione pubblica post sisma (Art. 11)

Si stabilisce che alle gestioni commissariali per la ricostruzione post-sismica attualmente in corso possono essere applicate tutte le norme di semplificazione procedurale o relative a maggiori poteri commissariali introdotte dal decreto in esame, anche se riferite alla scelta del contraente, all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo. Con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione in Centro Italia sono individuati gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza del Commissario sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e del codice dei beni culturali, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco di tali interventi e opere, per la cui realizzazione il Commissario straordinario può avvalersi di due sub-commissari, è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Infine, i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata per l'affidamento sia della progettazione che dei lavori.

Semplificazione PA

Modifiche legge procedimento amministrativo (Art. 12)

Le modifiche alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo sono unite dalla finalità di garantire maggiore certezza e speditezza all'azione amministrativa, mediante correttivi e aggiustamenti ad alcuni istituti disciplinati dalla legge, individuati sulla base delle criticità applicative emerse. Alcune misure riguardano i **termini del procedimento amministrativo** e prevedono l'obbligo per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché per le p.a. statali l'obbligo di aggiornare i termini dei procedimenti di rispettiva competenza, prevedendo una riduzione della loro durata. Al fine di incentivare il rispetto dei termini procedurali, nonché di garantire la piena operatività dei meccanismi di silenzio assenso, viene stabilita l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine.

Un secondo gruppo di disposizioni introducono misure volte a favorire e rafforzare l'uso della **telematica nel procedimento amministrativo**.

Viene modificata la disciplina della **comunicazione** dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, sostituendo l'interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la sospensione degli stessi ed introducendo altre modifiche sulla motivazione del diniego al fine di evitare i rischi di plurime reiterazioni del procedimento con il medesimo esito sfavorevole. Si prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

Viene introdotto un meccanismo per superare l'inerzia delle amministrazioni proponenti per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi. Infine, si interviene in materia di **autocertificazione** : nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di pubbliche amministrazioni, ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

Le novità in materia di autocertificazione sono da porre in relazione alle disposizioni del comma 3, che **autorizza gli enti locali a gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano** l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 241/1990, come integrato dal decreto. Le province e le città metropolitane definiscono, nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane, appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Conferenza di servizi (Art. 13)

Fino al 31 dicembre 2021 si può utilizzare una procedura di conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria. Tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni; se l'amministrazione procedente ha acquisito atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale potrà svolgere, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

Disincentivi introduzione nuovi oneri regolatori (Art. 14)

Qualora gli atti normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di oneri di pari valore, tale onere è qualificato come **onere fiscalmente detraibile**.

Agenda semplificazione (Art. 15)

Entro il 30 settembre 2020 è adottata una **Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023**, concernente le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per la loro attuazione.

Previsto il completamento da parte dello Stato, le Regioni e le autonomie locali entro 150 giorni dal 17 luglio 2020, dell'individuazione di: attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di SCIA, SCIA unica o condizionata e silenzio-assenso ovvero al mero obbligo di comunicazione; provvedimenti autorizzatori, adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti; procedimenti da semplificare; discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti; procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale; livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.

Viene esteso l'ambito di applicazione della **modulistica unificata e standardizzata**: si rende a carattere generale e valido in ogni momento l'obbligo delle amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, di adottare i moduli unificati; si estendono i settori di applicazione degli accordi o intese in sede di Conferenza unificata finalizzati ad adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni

Referendum e voto italiani all'estero (Art. 16)

Per semplificare il voto degli italiani all'Estero per il referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020 si prevede: l'anticipazione di 48 ore del termine entro il quale devono pervenire agli uffici consolari le buste contenenti le schede elettorali inviate dagli elettori all'estero (martedì 15 anziché

giovedì 17 settembre); la possibilità che la spedizione delle buste con le schede votate dagli italiani all'estero all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero avvenga con valigia diplomatica non accompagnata da un corriere; l'aumento del numero di elettori necessario per la costituzione dei seggi elettorali con la conseguente diminuzione del numero dei seggi medesimi; l'aumento del 50% dell'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali.

Stabilità finanziaria enti locali (Art. 17)

Rinviato al **30 settembre 2020** il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (art. 243-bis del TUEL) e sospensione fino al **30 giugno 2021** dell'applicazione della procedura che conduce alla deliberazione di dissesto, in caso di mancata presentazione del piano di riequilibrio entro il termine. Il diniego dell'approvazione del piano presentato fuori termine trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.

Il comma 4 sopprime due norme della legge di bilancio per il 2018 nelle quali sono definite le condotte degli enti locali che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi, le quali comportano l'applicazione della procedura che può condurre alla deliberazione di dissesto.

Emergenza e ordinanza sindacale (Art. 18)

L'articolo restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza dei sindaci previsti dall'ordinamento vigente prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19 (sopprime l'articolo 3, comma 2, del d.l. n.19 del 2020, con cui erano dettati tali limiti).

Università (Art. 19)

L'articolo al comma 1:

- elimina le condizioni, previste dalla legislazione vigente, cui è subordinata la possibilità, per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi. Di conseguenza, tale possibilità è consentita a tutti gli atenei e non solo a quelli che raggiungono determinati requisiti di bilancio e di risultati nella didattica e nella ricerca. I criteri e le modalità di ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale. A tal fine, si novella l'art. 1 della L. 240/2010.
- precisa la cadenza temporale della quantificazione figurativa delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori al fine della rendicontazione delle attività di ricerca, stabilendo che essa avviene su base mensile. A tal fine, novella l'art. 6, co. 1, della L. 240/2010
- introduce una disciplina transitoria in materia di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori, disponendo che, fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa. Inoltre, puntualizza che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università
- reca novità concernenti il reclutamento dei professori universitari, con specifico riferimento alla puntualizzazione della platea dei soggetti che, avendovi prestato servizio, non rientrano nella quota di un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo riservata a soggetti esterni all'università
- consente di conferire o rinnovare assegni di ricerca per una durata inferiore ad un anno, ma non inferiore a sei mesi, per lo svolgimento di progetti di ricerca. A tal fine, novella l'art. 22, co. 3, della L. 240/2010
- prevede la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B il passaggio nel ruolo dei professori associati, a determinate condizioni. In particolare, prevede che, in tal caso, la valutazione ha ad oggetto anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto

Il comma 2 modifica la disciplina **dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio universitari**, demandando la sua definizione ad un regolamento di delegificazione.

Il comma 3 equipara al master di secondo livello il titolo finale rilasciato dalle Scuole superiori a ordinamento speciale al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario. Esso stabilisce inoltre che sono ammessi agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori ad ordinamento speciale i candidati che abbiano prima conseguito la laurea o la laurea magistrale. Tali previsioni si applicano anche a corsi analoghi attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei.

Il comma 4, detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, modificando in particolare le modalità di nomina del presidente e dei componenti del collegio.

SUMAI

Il comma 5 modifica la disciplina (finora di natura regolamentare) che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione. La modifica consiste in un'estensione dell'ambito dei soggetti esclusi, costituito finora dai concorrenti già in possesso (sempre con riferimento all'area medica) di un diploma di specializzazione o di un contratto di formazione specialistica; l'estensione riguarda i dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private dallo stesso accreditate nonché i soggetti in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale. Si ricorda che i dipendenti medici summenzionati possono beneficiare di una quota di riserva nei bandi concorsuali in oggetto, qualora il Ministro dell'università e della ricerca, su proposta del Ministro della salute, autorizzi, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, l'ammissione alle scuole di tali soggetti in sovrannumero, nei limiti del dieci per cento in più rispetto al numero dei posti oggetto del bando e della capacità recettiva delle singole scuole (ferma restando la condizione del superamento delle prove di ammissione); più in particolare, la quota può concernere il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola³⁰. Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto osservano che le estensioni di cui al comma 5 sono intese a ridurre il fenomeno della migrazione da un corso di specializzazione ad un altro, fenomeno che finora è stato reso più agevole dal computo dei titoli nei termini suddetti e che determina una dispersione di risorse finanziarie (in relazione al trattamento economico corrisposto per corsi non completati).

Il comma 6 modifica la disciplina relativa alla designazione dei membri della commissione di valutazione da costituire per la selezione del direttore e dei membri del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la ricerca istituita dalla legge di bilancio 2020.

Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Art. 20)

Reca disposizioni volte alla valorizzazione retributiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Responsabilità erariale (Art. 21)

Dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021, la responsabilità per danno erariale sarà limitata al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive. Per la prova del dolo è necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

Nel dettaglio la norma integra l'articolo 1, comma 1 della legge n. 20 del 1994, precisando che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.

Il comma 2 limita, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo. Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle sole condotte attive, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia il soggetto agente continuerà a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave.

Corte dei conti e sostegno economia (Art. 22)

L'articolo interviene sulla disciplina dei controlli concomitanti della Corte dei conti introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei "principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale". In tali casi, il

risultato dell'accertamento è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale.

Abuso d'ufficio (Art. 23)

Con modifiche all'articolo 323 del codice penale si modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio per circoscrivere l'ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.

PA digitale

Identità digitale, domicilio digitale (Art. 24)

L'articolo prevede:

- l'estensione dell'ambito del **diritto di accesso digitale** anche ai **servizi resi dalle società a controllo pubblico** e l'utilizzo dell'applicazione IO quale punto di accesso telematico;
- **cancellazione d'ufficio del domicilio digitale** in caso di inattività o non disponibilità per l'utente, e in negli stessi casi invio delle comunicazioni circa la copia analogica dei documenti;
- nell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti sono ricompresi anche i **domicili digitali dei professionisti diversi** da quelli presenti presso il registro delle imprese o gli ordini e collegi professionali. Per il professionista non iscritto in albi, registri o elenchi professionali è fatta salva la facoltà di eleggere un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diversi tra loro
- un **divieto di comunicazioni commerciali**, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale inserito nell'indice nazionale dei domicili digitali
- il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la **carta d'identità elettronica** oltre a consentire l'accesso ai servizi in rete serviranno anche a consentire **il compimento di attività**;
- la possibilità per i soggetti privati la facoltà di avvalersi del sistema SPID e della carta d'identità elettronica per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti
- **l'identità digitale** produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente.

Le amministrazioni pubbliche dal **28 febbraio 2021** utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi on-line. Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (app IO). Con DPCM è fissata invece la data a decorrere dalla quale quelle medesime amministrazioni utilizzino esclusivamente quegli strumenti per l'accesso ai propri servizi da parte delle imprese e dei professionisti.

Sempre dal **28 febbraio 2021**: le amministrazioni sono tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale; decorre l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni; è vietato alle amministrazioni rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Le carte d'identità elettroniche possono essere rinnovate ancorché in corso di validità, anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Documenti informatici e notifica digitale (Art. 25 e Art. 26)

L'articolo 25 reca una serie di novelle relative a: conservazione dei documenti informatici; gestione dell'identità digitale intervenendo sul Codice dell'amministrazione digitale (dlg n. 82 del 2005).

L'articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Il suo sviluppo è affidato, tramite Poste italiane Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa. In particolare, l'iniziativa mira a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici (App IO, accesso via internet, sistemi di avvisatura digitale).

Si prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possano avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione. L'attività che dovrà porre in essere l'amministrazione che intende notificare un atto è quella di «rendere disponibili», con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla piattaforma. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso. Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma.

Firma digitale e servizi bancari (Art. 27)

L'articolo interviene sulle procedure di **verifica dell'identità dell'utente** ai fini del rilascio della firma elettronica avanzata, individuando tre strumenti alternativi: credenziali attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all'utente che la richiede già identificato dall'intermediario bancario e finanziario; SPID basato, almeno, sul secondo livello di sicurezza di autenticazione informatica; carta di identità elettronica.

In materia di **obblighi antiriciclaggio**, viene eliminata la necessità di riscontrare in ogni caso il documento di identità del cliente, ove l'identificazione avvenga a distanza, previo rispetto delle condizioni di sicurezza e attendibilità imposte dagli standard nazionali ed europei. Inoltre, per l'instaurazione rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi è prevista una speciale modalità di identificazione e verifica a distanza dell'identità del cliente, che consiste nell'esecuzione di un bonifico, disposto dallo stesso cliente da identificare, verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione.

Notifica atti e PEC (Art. 28 e Art. 37)

L'articolo 28 interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni. La norma prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti.

In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC la notificazione degli atti alle pubbliche amministrazioni (in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale) è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al **domicilio digitale** indicato nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

L'articolo 37 prevede l'obbligo per **le imprese** costituite in forma societaria di comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il **1° ottobre 2020**, se non già comunicato in precedenza. In particolare si novella in più punti l'articolo 16 del D.L. n. 185/2008 con disposizioni riguardanti la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l'indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo.

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il **domicilio digitale** (formulazione che sostituisce la precedente di posta elettronica certificata). Gli **ordini** e i **collegi** pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo **domicilio digitale**. I **revisori legali e le società di revisione** legale iscritti nell'apposito registro comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

Il **professionista che non comunica il proprio domicilio digitale** all'albo o elenco di appartenenza è **obbligatoriamente** soggetto a **diffida** ad adempiere, entro **trenta giorni**, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della **sospensione** dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo **domicilio digitale**, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del DM 19 marzo 2013, costituiscono motivo di

scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Il comma 2 disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.

Accessibilità disabili (Art. 29)

Con modifiche alla legge n. 4 del 2004 sono estesi gli **obblighi di accessibilità** già previsti dalla normativa anche ai soggetti privati che **offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni** mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a novecento milioni di euro.

Il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità è destinato alla realizzazione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni.

Anagrafe popolazione residente (Art. 30)

L'articolo novella l'articolo 62 del CAD riferito all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), facendo venir meno l'esclusività in capo ai Comuni della funzione di rilascio della certificazione dei dati anagrafici anche in modalità telematica. Infatti si dispone che la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica sia assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di **documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato**.

L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco, per garantire la circolarità anagrafica e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.

Con novella del regolamento anagrafico della popolazione residente (d.P.R. n. 223 del 1989) si prevede che talune dichiarazioni anagrafiche siano rese "anche" in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR (trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; cambiamento di abitazione). La firma dell'ufficiale di anagrafe è sostituita dal sigillo elettronico qualificato

Sistemi informativi PA e lavoro agile (Art. 31)

L'articolo detta disposizioni in materia di:

- **lavoro agile** – in caso di uso di **dispositivi elettronici personali** le amministrazioni sono tenute ad adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati e devono promuovere la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi (anche attraverso la diffusione di apposite linee guida), disciplinando altresì l'uso di webcam e microfoni.
- **Agenzia Italia digitale** - la competenza dall'AgID di coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, passa alla Presidenza del Consiglio
- **difensore civico digitale** - il termine massimo di trenta giorni entro cui il difensore civico, se la ritiene fondata, "invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente è riferito all' **"avvio delle attività necessarie a porre rimedio"**, non già al "porre rimedio". Il mancato avvio delle attività rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare
- **centrali di committenza** - in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica l'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) è in capo al soggetto che sia parte del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (anche quando esso si avvalga di una centrale di committenza), non già alla centrale di committenza
- prevista e l'istituzione della **Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica** per l'amministrazione generale, presso il Ministero dell'interno
- **SOGEI** - nell'ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti - provvede alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle amministrazioni committenti, in qualità di "innovation procurement broker".

Codice di condotta tecnologica (Art. 32)

L'articolo prevede un **codice di condotta tecnologica**, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. Finalità del codice di condotta tecnologica è un raccordo sul piano tecnico, entro una cornice omogenea, delle diverse iniziative di innovazione tecnologica e trasformazione digitale che siano intraprese dalle

pubbliche amministrazioni. Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte delle amministrazioni di esperti di comprovata competenza in processi complessi di trasformazione digitale.

Interoperabilità dati (Art. 33)

In assenza di accordi quadro per l'utilizzo dei dati delle PA, il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedano a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche. Il mancato adempimento dell'obbligo di mettere a disposizione i dati costituisce per i **dirigenti responsabili** delle competenti strutture elemento di **valutazione negativa della performance**, tale da tradursi nella riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Le pubbliche amministrazioni che affidano lo svolgimento di servizi in concessione devono prevedere, nei contratti e nei capitolati, **l'obbligo del concessionario** di rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo da parte degli utenti del servizio medesimo. I dati devono essere di tipo aperto.

Piattaforma digitale nazionale dati (Art. 34)

Si prevede una più puntuale determinazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, quanto a definizione giuridica e modalità operativa (art. 50-ter del CAD).

La Piattaforma fa perno sulla condivisione dei dati attraverso interfacce di programmazione delle applicazioni. L'AgID definirà le linee guida circa: gli standard tecnologici; i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma; il processo di accreditamento; la fruizione del catalogo API, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ed acquisito il parere della Conferenza unificata. L'accesso dei dati da parte della Piattaforma non modifica la titolarità del dato, ferme restando le specifiche responsabilità del trattamento in carico al soggetto gestore della Piattaforma ovvero ai soggetti fruitori dei servizi di accesso ed elaborazione. Previste sanzioni per l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e anonimizzati.

CED delle PA (Art. 35)

L'articolo prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro CED. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di 'migrazione' dei loro CED (perseguendo una maggiore diffusione altresì di soluzioni cloud). Disciplina le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale circa il censimento dei CED e la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni.

Semplificazione amministrativa per l'innovazione (Art. 36)

Definisce un procedimento autorizzatorio speciale - facoltativo, semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico - per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla trasformazione digitale e alla innovazione tecnologica. Tali soggetti possono presentare i relativi progetti alla Presidenza del Consiglio; il Ministero dello sviluppo economico esamina le domande nel termine di trenta giorni dal ricevimento; l'autorizzazione è resa dalla struttura della Presidenza del Consiglio d'intesa col Ministero per lo sviluppo economico per i progetti che presentino profili innovativi sul piano tecnologico, con positivo impatto sulla qualità della vita e dell'ambiente, e con prospettive di "successo". La medesima autorizzazione alla sperimentazione determina: la durata, non superiore ad un anno (prorogabile, una sola volta); le modalità di svolgimento; le misure per mitigare eventuali rischi.

Da questo speciale procedimento autorizzatorio sono escluse: attività di tecno-finanza, sicurezza nazionale, anagrafica, di stato civile, di carta d'identità elettronica, elettorale e referendaria; procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Impresa, ambiente e green economy

Reti e servizi di comunicazioni elettroniche (Art. 38)

L'articolo introduce diverse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica, con modifiche Codice delle comunicazioni elettroniche (dlg n. 259 del 2003):

- precisa che alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica;
- nel caso le modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo riguardino il profilo radioelettrico si prevede la presentazione di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione;
- gli **impianti temporanei di telefonia mobile**, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, possono essere installati ed essere attivati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale qualora, se entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'ARPA, non sia stato comunicato dal medesimo ente un provvedimento di diniego; previsto un regime ulteriormente semplificato se la permanenza in esercizio dell'impianto non supera i 7 giorni;
- l'istanza unica presentata per la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico funzionali all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo;
- l'atto di approvazione degli interventi di scavo e occupazione di suolo pubblico funzionale alla realizzazione di impianti di comunicazione elettronica nell'ambito della conferenza di servizi sostituisce "gli atti di assenso, comunque di competenza delle singole amministrazioni";
- si estende anche all'installazione di altri elementi di rete l'applicazione del termine ridotto di otto giorni per il rilascio dell'autorizzazione nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti ed allacciamento utenti (modifica al comma 7);
- i termini autorizzatori ridotti si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici;
- si abroga l'obbligo di effettuare una apposita dichiarazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini dello svolgimento delle comunicazioni in banda cittadina. Tali comunicazioni possono essere effettuate dai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità. Abrogato anche il relativo contributo a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero;
- abrogato l'art. 127 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che disciplinava il documento di esercizio delle stazioni radioelettriche; in sostituzione sono riportate nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d'uso, le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento delle stazioni radio elettriche di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Il comma 2, novellando l'articolo 82 del d.l. n. 18 del 2020 prevede che: alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di una SCIA all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti; la SCIA deve contenere le informazioni di cui ai modelli C e D dell'allegato n. 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e vale come istanza unica effettuata; per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni ed atti abilitativi, comunque denominati, si applicano le procedure semplificate.

Il comma 3 chiarisce che l'installazione e l'esercizio di **sistemi di videosorveglianza** da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli articoli 99 e 104 del dlgs n. 259/2003.

Il comma 4 introduce una semplificazione in materia di **verifica preventiva di interesse archeologico** con riguardo alla realizzazione di interventi di scavo qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, novellando il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33

Il comma 5 prevede ulteriori interventi di semplificazione riferiti in particolare alla posa di **infrastrutture in banda larga** sul sedime stradale ed autostradale, consentendo l'utilizzo della metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori

Il comma 6, modificando l'articolo 8 legge n.36/2001, **vieta agli enti locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base** per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato. Si conferma per i comuni la possibilità, già prevista dalla disciplina previgente, di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico.

Imprese

Nuova Sabatini (Art. 39)

Previsto l'aumento da 100.000 a 200.000 euro dell'importo erogato in un'unica soluzione, anziché nelle sei precedentemente previste, della "Nuova Sabatini" e la semplificazione dell'incentivo per le imprese del Mezzogiorno, con la possibilità di utilizzo dei fondi europei, prevedendo un decreto del MISE, di concerto con il MEF, per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento.

Registro delle imprese (Art. 40)

Oltre a semplificare il procedimento di **cancellazione delle imprese individuali** e delle società di persone dal registro delle imprese, introduce, con riguardo alle **società di capitali**, una ulteriore ipotesi di **cancellazione d'ufficio** dal registro stesso. L'ulteriore causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, consiste nell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi ovvero nel mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l'inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

La disposizione apporta poi modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e delle piccole e medie imprese innovative. Infine interviene in materia di enti cooperativi.

Monitoraggio investimenti pubblici (Art. 41)

Introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al Codice unico di progetto (CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento (articolo 11 legge n. 3 del 2003):

- gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni pubbliche che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP;
- le PA devono associare, negli atti stessi, il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa, indicando altresì: i finanziamenti concessi a valere su dette misure; la data di efficacia di detti finanziamenti; il valore complessivo dei singoli investimenti
- i soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico devono dare notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone: il CUP; l'importo totale del finanziamento; le fonti finanziarie; la data di avvio del progetto; lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

Il comma 2 dispone che 900.000 euro annui dal 2021, del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti

pubblici, è assegnata al finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP).

Il comma 3 dispone l'aggiunta di un comma all'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 in base al quale i sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione sono improntati, sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la coesione territoriale, a criteri di proporzionalità e semplificazione, fermi restando i controlli di regolarità amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

CIPE (Art. 42)

Il comma 1 novella il d.l. c.d. sblocca cantieri, prevedendo l'estensione anche agli anni 2021 e 2022 della norma che prevede che le varianti da apportare ai progetti definitivi siano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, nel caso non superino del 50% il valore del progetto approvato, e dal CIPE, in caso contrario; si prevede poi l'approvazione delle varianti sia anche ai fini della localizzazione; in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.

Il comma 2 interviene sull'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici: si prevede che per i finanziamenti approvati dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati in materia di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministero delle infrastrutture autorizza l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera, previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della stessa opera.

Il comma 3 novella l'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici, aggiungendovi una disposizione in base alla quale sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente codice. Il Ministero delle infrastrutture rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il comma 4 prevede che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del CIPE adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dal 2022 si prevede che la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.

Agricoltura (Art. 43)

Ai commi 1 e 2, prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali. Le modalità di attuazione saranno definite da successivi decreti attuativi.

Al comma 3 apporta talune modifiche alla normativa in materia di controlli coordinati nei confronti delle imprese agricole, includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche e modificando l'ambito oggettivo dell'istituto della diffida ad adempiere.

Al comma 4 interviene sul testo unico del **vino**, apportando talune modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento del vino a denominazione garantita.

Al comma 5 interviene in materia di **sanzioni** in caso di sospensione o esclusione dal metodo di **produzione biologica**, inserendo una deroga all'applicabilità delle stesse.

Al comma 6 interviene in ordine al numero di **laboratori di cui può avvalersi l'ICQRF** per l'espletamento delle analisi a campione sui prodotti.

Al comma 7 viene introdotta la comunicazione individuale, al posto dell'attuale espletata attraverso pubblicazione sul sito dell'INPS, degli **elenchi annuali dei lavoratori agricoli** e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Aumenti di capitale (Art. 44)

Fino al **30 aprile 2021** si consente alle **assemblee delle società per azioni** che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, purché costituite con la presenza di almeno la metà del capitale societario, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Per gli aumenti di **capitale sociale delle società con azioni quotate** in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione sino al 30 aprile 2020 si può deliberare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione in ipotesi di conferimento anche in mancanza di una espressa previsione statutaria e nel limite del venti per cento (in luogo del dieci per cento) del

capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, del numero delle azioni preesistenti.

Ridotti della metà i termini di convocazione previsti per l'assemblea dei soci chiamata a discutere e deliberare su tale argomento.

Il comma 4 introduce invece modifiche destinate a sostituire, a regime, la normativa vigente : oltre ad introdurre alcune precisazioni in merito alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e di modalità di determinazione del limite del 10 per cento in ipotesi di azioni senza valore nominale, introducono un nuovo obbligo informativo a carico degli amministratori i quali in un'apposita relazione devono indicare le ragioni dell'esclusione della limitazione del diritto di opzione.

Alitalia (Art. 45)

Proroga al 31 dicembre 2020 il termine della restituzione del prestito di 400 milioni di euro concesso ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A in amministrazione straordinaria.

Zone Economiche Speciali (Art. 46)

L'articolo novella la disciplina delle zone economiche speciali (ZES), al fine di definire i poteri dei **Commissari Straordinari del Governo** che presiedono i Comitati di indirizzo. La norma attribuisce al Commissario poteri di coordinamento ed impulso, nonché di rappresentanza del Comitato di indirizzo, nonché di impulso ai fini del coordinamento - affidato al Comitato di indirizzo - tra gli sportelli unici ed il SUA. Inoltre, il Commissario è chiamato ad individuare le aree prioritarie nell'ambito dei piani strategici delle ZES e a promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali. Il Commissario si avvale del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale.

La norma interviene, infine, sulla disciplina inerente alla creazione di aree doganali intercluse all'interno delle ZES regionali o interregionali. La perimetrazione di dette aree doganali, il cui piano strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro **l'anno 2019**, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il **31 dicembre 2020**.

Fondi nazionali ed europei per investimenti (Art. 47)

L'articolo integra la normativa (art. 9 d.l. n. 69/2013) che prevede una corsia preferenziale di tipo istruttorio/amministrativo per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei, estendendo gli obblighi di trattazione prioritaria attualmente previsti in capo alle amministrazioni, anche ai procedimenti relativi ad attività connesse all'utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione europea. In pratica si introduce l'obbligo per gli enti e le amministrazioni interessate dalla norma di prevedere, nei sistemi di valutazione delle **performance individuali dei dirigenti pubblici interessati, anche obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei suddetti fondi**.

Autorità di sistema portuale (Art. 48)

Introduce disposizioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione delle opere da realizzare nelle aree portuali, i dragaggi e la ripermetrazione dei siti da bonificare di interesse nazionale rientranti nei limiti territoriali di competenza dell'Autorità.

Rispetto alla normativa vigente: la dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti deve essere acquisita esclusivamente con riferimento alle previsioni delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. Ne consegue che al di fuori di tali aree non è più necessaria l'acquisizione di tale dichiarazione. Decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, s'intende espresso positivamente. Viene soppresso l'atto di approvazione dell'adeguamento tecnico funzionale da parte della regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.

Il comma 2 proroga da 30 a 45 mesi il termine massimo di deposito dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica.

Il comma 3 attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale la possibilità di richiedere la ridefinizione del perimetro di un Sito di Interesse Nazionale da bonificare.

I commi 4 e 5 introducono alcune modifiche agli interventi di finanziamento degli interventi per sviluppare la logistica portuale, in particolare prevedendo la destinazione delle risorse anche al completamento degli interventi e allo sviluppo dei nodi del Meridione (5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020).

La disposizione prevede inoltre la ridefinizione del rapporto con UIRnet, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti.

Introdotte poi disposizioni volte a sostenere il settore croceristico, autorizzando la possibilità di svolgere servizi di cabotaggio, per servizi esclusivamente croceristici, alle navi iscritte al registro internazionale, in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di svolgere i servizi di cabotaggio marittimo (comma 6). È inoltre introdotta una modifica volta a estendere la previsione dei criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto (comma 7)

Sicurezza infrastrutture stradali ed autostradali (Art. 49)

Prevede l'adozione di apposite linee guida per la programmazione e l'esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione, nonché per l'esecuzione delle ispezioni e la programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle gallerie esistenti, rispettivamente, sia lungo le strade statali o autostrade gestite da ANAS o da concessionari autostradali che lungo le altre infrastrutture stradali, diverse da queste.

Opera una revisione complessiva della disciplina del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade, introdotta dall'art. 14 del D.L. 109/2018 (comma 4). Ulteriori disposizioni sono recate (dal comma 5) per disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi.

Tra l'altro si precisa che il monitoraggio dinamico riguarda solamente le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.

Relativamente alle modalità di adozione delle linee guida, sono previsti due distinti decreti del Ministro delle infrastrutture, da adottarsi previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile. Il decreto ministeriale di adozione è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata. Il decreto ministeriale di adozione delle linee guida definisce anche le modalità della partecipazione dei soggetti gestori (quindi di regioni ed enti locali), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione del sistema di monitoraggio dinamico previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

Al termine del periodo di sperimentazione del sistema dinamico di monitoraggio con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati occorrenti per l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico; con lo stesso decreto ministeriale sono approvati gli adeguamenti alle linee guida.

Il comma 5 integra il disposto dell'art. 25 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina la realizzazione di opere sopra o sotto la sede stradale (ivi inclusi sottopassi e sovrappassi), con l'aggiunta di quattro commi finalizzati a disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi: nel caso di attraversamento e ferma restando l'obbligatorietà della concessione, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore a quello della strada interferente. Si disciplina, per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico, la titolarità di sottopassi e sovrappassi in alcuni casi particolari.

La titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali: stipulati tra gli enti proprietari o tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, modalità e oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte, a dare attuazione alle previsioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Lo stesso comma impone agli enti proprietari, nonché ai gestori dei medesimi di procedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari.

Razionalizzazione VIA (Art. 50 e Art. 51)

L'articolo apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale) volte a perseguire principalmente l'accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti (in particolare nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale; e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.

Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308.

Ulteriori modifiche riguardano: la definizione dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale ; il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS; la fase di avvio del procedimento di VIA; la disciplina degli Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza al provvedimento di VIA; la formazione del personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell'ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Con l'articolo 51 sono introdotte disposizioni finalizzate a snellire la procedura di VIA per gli interventi urgenti - da individuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, nonché a prolungare la durata dell'efficacia dei provvedimenti assunti con riferimento alle medesime categorie progettuali, prevedendo che la durata dell'efficacia del provvedimento di VIA non possa essere inferiore a 10 anni e quella dell'autorizzazione paesaggistica sia pari a 10 anni.

Il comma 2 prevede il prolungamento della durata delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per gli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis. Per gli interventi in questione, viene previsto che la durata dell'efficacia: del provvedimento di VIA non può essere inferiore a 10 anni (invece dei 5 anni previsti in via ordinaria); dell'autorizzazione paesaggistica è pari a 10 anni (invece dei 5 anni previsti in via ordinaria)

Bonifiche e SIN (Art. 52 e Art. 53)

L'articolo 52 introduce l'art. 242-ter nel Codice dell'ambiente, al fine di ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, a condizione che tali interventi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. In tale ambito, si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell'art. 34 del D.L. 133/2014, sulla gestione dei **materiali di scavo** nei siti oggetto di bonifica, per la realizzazione di determinate opere.

L'articolo 53 introduce - con una novella all'art. 252 del Codice dell'ambiente, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) -una procedura preliminare che consente l'effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, per cui, qualora si riscontri un superamento delle contaminazioni, si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Il piano di indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il coinvolgimento dell'Arpa territorialmente competente (ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'ISPRA). Si prevede, altresì, un iter alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi. Si prevede poi il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo (escludendo le matrici del sottosuolo e delle acque), secondo determinate condizioni, e l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei cd. siti "orfani".

Dissesto idrogeologico (Art. 54)

L'articolo reca alcune modifiche alla disciplina sulle attribuzioni del Presidente delle regioni, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Nel corso del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, l'autorità procedente può convocare la Conferenza di servizi, che rilascia il parere in 30 giorni. Si consente ai Presidenti delle regioni di avviare le attività di progettazione e quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi a seguito

dell'assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse, indipendentemente dall'effettiva disponibilità di cassa.

Il comma 2 stabilisce che le attività di programmazione necessarie alla definizione del **Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico** siano espletate, fino al 31 dicembre 2020, mediante l'indizione di Conferenze di servizi online, al fine di definire - sulla base dei fabbisogni individuati dalle regioni e dalle province autonome - gli elenchi degli interventi da ammettere a finanziamento, suddivisi per liste regionali. La norma fa riferimento agli interventi da realizzare a valere sulle risorse del Ministero dell'ambiente. Le Conferenze di servizi si avvalgono del contributo e della partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, gli interventi devono essere dotati del Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), e i progetti, inoltre, sono sottoposti alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011.

Il comma 3 modifica l'art. 68 del Codice dell'ambiente (di cui al d.lgs. n. 152 del 2006) dettando una specifica disciplina applicabile nelle more dell'adozione dei **piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI)** attribuendo alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino.

Enti parco (Art. 55)

L'articolo modifica la legge quadro sulle aree protette, relativamente a: **nomina del Presidente e del Direttore dell'Ente parco**, procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, interventi nelle zone di promozione economica e sociale e utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.

In particolare:

- inserisce il divieto di nominare Presidente dell'Ente parco chi ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, definisce il termine di 5 anni per la durata dell'iscrizione all'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Direttore dell'Ente parco e sancisce la possibilità per gli enti parco di stipulare convenzioni con la società Sogesid spa per la realizzazione di servizi;
- prevede un meccanismo sostitutivo in caso di inerzia da parte dell'Ente parco nell'adozione del regolamento del parco e fissa dei termini temporali nella procedura di approvazione del regolamento da parte del Ministero dell'ambiente;
- interviene sulla procedura di approvazione del piano parco modificandone alcuni termini temporali e integrandola con il processo di valutazione ambientale strategica (VAS);
- inserisce disposizioni sugli interventi di natura edilizia nelle aree di promozione economica e sociale;
- prevede la concessione gratuita per nove anni all'Ente parco di beni demaniali governativi presenti nel territorio del parco nazionale e la possibilità per quest'ultimo di concederli in un uso a terzi dietro pagamento di un canone.

Il comma 2 chiarisce la decorrenza del termine relativo all'iscrizione dall'albo dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Direttore dell'Ente parco e il comma 3 novella un articolo della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi) riguardante il rimboschimento delle aree percorse da fuoco.

Impianti energia rinnovabile (Art. 56)

L'articolo semplifica e razionalizza i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (commi 1-2). Prevede meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (commi 3-6). Interviene, inoltre, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili (commi 7-8).

Nel dettaglio:

- in caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale (VIA) ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto;
- eliminando la disciplina transitoria si prevede tout court che gli interventi diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata;
- non vengono considerati sostanziali e sono sottoposti alla comunicazione al Comune (anziché alla PAS) gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che

- non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse;
- la procedura di Comunicazione al comune si applica fermo restando l'articolo 6-bis che disciplina la nuova procedura di dichiarazione di inizio lavori asseverata, e l'articolo 7-bis secondo il quale l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, aventi determinate caratteristiche ivi richiamate, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati;
 - prevista una nuova modalità abilitativa, ancor più semplice della procedura abilitativa semplificata: la "dichiarazione di inizio lavori asseverata", per alcuni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. L'ambito di applicazione della dichiarazione di inizio lavori asseverata è dunque limitato ad alcuni casi circoscritti. In sostanza, quelli previsti dal comma 1 (interventi su talune tipologie di impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici esistenti), dal comma 2 (varianti su progetti in autorizzazione consistenti nelle modifiche richiamate al comma 1) e dal comma 3 (applicazione della dichiarazione per limitati casi di nuovi impianti fotovoltaici).

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 include gli interventi - anche di demolizione di manufatti o di ripristino ambientale - per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, tra le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fonte rinnovabile assoggettate ad autorizzazione unica.

I commi da 3 a 6 prevedono una forma di riammissione al sistema di incentivi da parte di produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiavano regimi incentivanti e che, in seguito all'entrata in vigore del cosiddetto "Spalma-incentivi volontario" (decreto-legge n. 145 del 2013), hanno scelto di continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. L'intervento introduce, dunque, un superamento della disposizione secondo la quale, in tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica (articolo 1, comma 3, lettera a) del D.L. n. 145/2013).

Il comma 7 apporta talune modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, per stabilire condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili; le norme si applicano anche ai procedimenti ancora in corso, risolvendo eventuali asincronie temporali di applicazione.

Punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (Art. 57)

L'articolo disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private e prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione.

Le aree di ricarica possono realizzarsi: a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non aperte all'uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

Per le aree di ricarica in aree aperte all'uso del pubblico la realizzazione è effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) in particolare in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta e la segnaletica orizzontale e verticale, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Se la realizzazione è effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni previste nel Codice della strada. Il comma 4 reca inoltre il principio dell'accessibilità in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali delle infrastrutture di ricarica, esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica. Per le aree di ricarica realizzate all'interno di edifici pubblici o privati e su strade private si applica l'articolo 38 del codice della strada, che definisce le varie tipologie di segnaletica stradale, ferma restando l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il comma 5 permette la sosta per completamento di ricarica gratuitamente per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione durante le ore notturne, in particolare dalle ore 23 alle ore 7.

Il comma 6 rinvia a provvedimenti dei comuni, da adottare entro sei mesi, per disciplinare l'installazione la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti. I

comuni possono affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti. Soggetti pubblici o privati possono richiedere al comune, ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area a pubblico accesso o per un insieme di esse, qualora il comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso.

I comuni possono concedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della TOSAP per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i Comuni possono richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.

Per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica è sufficiente una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica, al posto del preventivo nulla osta del Ministero.

L'ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definisce le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

Le concessioni, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che **le aree di servizio** vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, dovranno essere aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi (Art. 58)

L'articolo consente di perfezionare accordi intergovernativi nei quali l'Italia sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell'UE di una quota del proprio surplus di produzione di energia da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli obiettivi da FER al 2030.

Scambio sul posto altrove piccoli comuni (Art. 59)

L'articolo estende ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto cosiddetto "altrove". Interviene, inoltre, sulle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto altrove.

Infrastrutture reti energetiche nazionali (Art. 60 e Art. 61)

L'articolo 60 reca interventi di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale. Esso inoltre interviene sul Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità e contiene infine una disposizione volta a garantire l'approvvigionamento di energia alla Sardegna a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia e un'autorizzazione al MISE a impiegare personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni per accelerare la realizzazione di interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC.

L'articolo 61 demanda al Ministro dello sviluppo economico l'adozione di linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione elettrica e prevede che le pubbliche amministrazioni utilizzino il SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture) per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

Impianti produzione e accumulo energia (Art. 62)

L'articolo innova la disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica. In particolare: definisce gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente i quali sono soggetti all'autorizzazione unica, mentre tutti gli altri interventi sono considerati modifica non

sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al MISE; subordina a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la realizzazione degli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area di centrale non connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti; descrive le diverse procedure di realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico. In tale ambito, sono autorizzati in via principale mediante la procedura abilitativa semplificata gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in servizio. In assenza di una delle condizioni sopra citate, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal MISE gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti stand-alone ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete. Sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal MISE, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo.

Manutenzione foreste e montagne (Art. 63)

Affida al MIPAAF il compito di elaborare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, e di un Piano straordinario per la manutenzione e la realizzazione di opere irrigue e di bonifica e di difesa idraulica. Esso prevede inoltre l'impignorabilità delle risorse necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica nella disponibilità di enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse. Tale Piano straordinario è adottato previa intesa espressa in sede di Conferenza Stato-regioni e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata, da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo di tali Enti, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

Infine, autorizza la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

Progetti del green new deal (Art. 64)

Predisporre un meccanismo semplificato per il rilascio della garanzia pubblica, attraverso SACE S.p.a., sui finanziamenti a favore dei progetti volti all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati nell'ambito della strategia italiana per il *green new deal*.

Le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 - possono riguardare: progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi

intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Per il 2020 le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.

Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il Green New Deal istituito dalla legge di bilancio 2020 sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. Il comma 6 elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in base alla legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie.